COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 19

Riunione del 16 gennaio 2013

18.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Giovanni Bonaccorso – Allenatore.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

BONACCORSO Giovanni, *per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonchè dell'art. 17 comma 3 dello statuto Fipav, dell'art. 2 lettera A) del R.A.T. nonchè ancora degli artt. 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, mediante Social Network Facebook, con post inserito il 19 settembre 2012, corredato anche da una fotografia fortemente e negativamente allusiva, "taggato" ad almeno altre 8 persone : a) espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Sport Volley Catania, b) diffuso informazioni (non veritiere) relative ad alcuni procedimenti avviati contro la medesima Sport Volley Catania ed in particolare concernenti l'asserita pendenza di tre procedimenti di svincolo per giusta causa. Contestata l'aggravante di cui all'art. 49 lett. F) del Regolamento Giurisdizionale".*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 23 Gennaio 2013.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, ridotta a mesi tre in sede di riuonione, per il Bonaccorso;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato anche in sede di riunione;

Premesso che

- A seguito di esposto presentato dal legale rappresentante della ASD Sport Volley Catania, la Procura Federale, archiviata, per mancanza di presupposti, la posizione relativa ad un atleta minore coinvolto nella medesima vicenda, procedeva all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'odierno incolpato per aver l'allenatore Giovanni Bonaccorso pubblicato, sul social network Facebook, commenti offensivi e non veritieri accompagnati da immagini grafiche fortemente allusive e negative nei confronti del sodalizio denunciante;
- poichè la pubblicazione del commento e della fotografia *de quibus* da parte del Bonaccorso risultano provati documentalmente, appare opportuno esaminare singolarmente i capi di incolpazione regolarmente contestati dall'Ufficio della Procura Federale per valutarne l'effettiva portata lesiva;
- il commento "*Un castello che crolla nonostante lo sponsor leader in materiali da costruzione*" allegato alla riproduzione fotografica di un edificio in rovina configura un commento che, pur connotato da una manifesta ironia, pone, seppure in modo sarcastico, un velo negativo sull'immagine del Sodalizio a cui si riferisce contrastando i principi di correttezza e di "*fair play*", correttamente richiamati dalla Procura Federale, a cui

devono ispirarsi tutti i comportamenti di uno sportivo, in generale, e di un allenatore, in particolare, attesa la sua funzione di educatore e di esempio per gli atleti;
- per quanto attiene, invece, la "rappresentazione" della situazione societaria il Bonaccorso ha riferito del proprio contenzioso in essere con il sodalizio per inadempienze contrattuali, ha provato la revoca del tesseramento degli atleti Piro e La Rosa e lo svincolo coattivo concesso dalla CTA per l'atleta Corrado Isidoro intervenute prima dell'inserimento del post, riferendo della pendenza (poi definita in data 17 e 19/12/12) delle richieste di scioglimento coattivo del vincolo degli atleti Fasanaro, Pagliara e Saraceno appartenenti alla Sport Volley Catania nonchè dell'abbandono del sodalizio da parte di altri atleti;
- dalla lettura testuale del commento incriminato, dunque, si osserva che il Bonaccorso non abbia "*divulgato informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati*" limitandosi ad esporre una situazione di fatto, ma non il numero cronologico dei procedimenti e/o i cognomi degli atleti interessati;
- se tale circostanza, dunque, fa si che non possano essere considerati integrati gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 8 del Codice del Comportamento Sportivo, il complessivo contegno tenuto dal Bonaccorso mirante a "mettere in cattiva luce" lo Sport Volley Catania agli occhi degli utenti del social network, viola il generale dovere di correttezza e lealtà che gli associati devono reciprocamente osservare evitando la diffusione di commenti comunque denigratori su altro associato/tesserato.
- sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare affermino la piena responsabilità in capo all'incolpato Bonaccorso nei limiti della suestesa motivazione, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno processuale tenuto dall'incolpato anche anteriore alla riunione dinanzi codesta Commissione;
- questi, infatti, con le proprie dichiarazioni rese in fase di indagine, si è, questa volta con assoluta lealtà e correttezza, assunto la "colpa" di aver indotto l'atleta minore Saraceno a condividere il post, inducendo in siffatto modo la Procura Federale ad archiviare il procedimento instaurato nei confronti del predetto atleta minore.
-

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giovanni Bonaccorso la sanzione dell'ammonizione con diffida.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma 31-01-2013